

# COMUNE DI RONCHIS

PROVINCIA DI UDINE

C.A.P. 33050

corso Italia, 72 33050 Ronchis / tel. 043156014 - fax 043156481

## *Regolamento per il funzionamento della Consulta Frazionale di Fraforeano*

## **Art. 1**

### Istituzione

1. In applicazione dell'art. 56 dello Statuto comunale approvato con D.C.C. n. 35 del 30.09.2004 è istituita la Consulta Frazionale di Fraforeano.
2. La Consulta, quale organismo rappresentativo della popolazione, opera per consentire e promuovere la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione Comunale in ordine ai problemi della località.

## **Art. 2**

### Composizione

Come previsto dallo Statuto comunale la Consulta è composta da 3 membri.

## **Art. 3**

### Elezione

1. I membri della Consulta Frazionale sono eletti dai cittadini nel corso di un'assemblea convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, entro sei mesi dalla proclamazione degli eletti in Consiglio Comunale.
2. Ogni assemblea dovrà essere ampiamente pubblicizzata a cura della Amministrazione Comunale, con congruo anticipo, mediante pubblicazione di apposito avviso all'Albo Pretorio ed informazione con ogni altro mezzo ritenuto idoneo dalla stessa Amministrazione.
3. Il Sindaco, almeno dieci giorni prima della data fissata per la assemblea di cui al primo comma, promuove un pubblico incontro nella frazione. Tale pubblico incontro, che sarà presieduto dal Sindaco o da un suo delegato, ha lo scopo di illustrare le funzioni ed i compiti della Consulta Frazionale, di promuovere la conoscenza del presente regolamento e di rendere pubbliche le personali proposte di candidatura alla carica di membro della Consulta che saranno pervenute in forma scritta durante tale incontro pubblico.
4. La lista dei candidati alla carica di membro della Consulta Frazionale sarà presentata, durante l'assemblea appositamente convocata.
5. All'inizio della assemblea elettiva, prima delle operazioni di voto, sarà predisposto adeguato cartellone, con la lista di tutti i candidati, da esporre nella sala assembleare.
6. Nella stessa assemblea saranno distribuite apposite schede elettorali che dovranno avere le caratteristiche essenziali del modello riportato nell'allegato "A" che costituisce parte integrante del presente regolamento. Dette schede dovranno riportare il bollo del Comune e la firma di uno scrutatore. Sulle schede ogni cittadino residente nella frazione che gode dei diritti politici potrà esprimere segretamente il proprio voto di preferenza per un solo candidato, scrivendone il cognome oppure il nome e il cognome nell'apposita riga tracciata all'interno della scheda tenendo presente che:
  - a) la preferenza deve essere manifestata esclusivamente per un candidato compreso nella lista;
  - b) in caso di identità di cognome fra candidati si deve scrivere sempre il nome e il cognome;
  - c) qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione fra più candidati;
  - d) la scheda deve essere restituita debitamente piegata.
7. La validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta se ne possa desumere l'effettiva volontà dell'elettore, salvo il disposto di cui al comma seguente.
8. Sono nulli i voti contenuti in schede che:

- a) non siano quelle di cui all'allegato "A" del presente Regolamento o non portino la firma di uno scrutatore o il bollo del Comune;
- b) presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- c) contengano un numero di preferenze eccedente il numero massimo consentito.

9. Le operazioni di voto avranno inizio dopo la presentazione delle candidature a partire dalle ore 15,30. Si protrarranno per le quattro ore successive e comunque fino al termine delle operazioni stesse. Saranno ammessi al voto tutti i cittadini che si presenteranno nelle 4 ore successive all'inizio delle operazioni di voto; non sarà ammesso al voto chi si presenti dopo tale momento.

10. Lo spoglio delle schede sarà effettuato immediatamente dopo la fine delle votazioni, e sarà di seguito redatto l'elenco dei candidati eletti a far parte della Consulta Frazionale nonché la lista dei non eletti, per ordine di preferenze ottenute.

11. Qualora più candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti sarà dichiarato eletto il più anziano di età.

12. L'Ufficio Elettorale sarà composto da un Presidente e due scrutatori, nominati all'inizio dell'assemblea da chi la presiede e che non figurino fra i candidati alla elezione. Un funzionario comunale nominato dal Sindaco vigilerà sulla regolarità e imparzialità di tutte le operazioni di candidatura, voto e spoglio delle schede, con l'ausilio di personale comunale a ciò destinato.

#### **Art. 4**

##### Nomina e durata

1. La Consulta Frazionale è ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni dalle elezioni, previa verifica delle sole condizioni di eleggibilità dei membri.
2. La Consulta è rinnovata parzialmente in caso di dimissioni o di decadenza dalla carica di uno o più componenti, subentrando al cessante il primo dei non eletti.
3. Qualora per mancanza di surroganti vengano meno due componenti, si procede a nuove elezioni.
4. La Consulta Frazionale dura in carica fino alla scadenza del Consiglio Comunale.

#### **Art. 5**

##### Requisiti

1. Sono eleggibili nella Consulta i residenti nella frazione che godono dei diritti politici.
2. Le norme relative all'ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali sono estese, in quanto applicabili, ai componenti della Consulta Frazionale.
3. La carica di Consigliere ed Assessore Comunale anche esterno è, in ogni caso, incompatibile con quella di componente della Consulta Frazionale.
4. Il verificarsi di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità o l'assenza ingiustificata a tre sedute consecutive comportano la decadenza dalla carica.

#### **Art. 6**

##### Insedimento

1. La Consulta Frazionale è insediata pubblicamente dal Sindaco o suo delegato.
2. Nella seduta di insediamento, i membri della Consulta eleggono il Presidente, che assume immediatamente la presidenza, ed il vice Presidente. Questi sono eletti con almeno due voti. Di tali nomine viene data comunicazione al Sindaco o all'Assessore da lui delegato.

## **Art. 7**

### Convocazione

1. La Consulta Frazionale è convocata dal Presidente di propria iniziativa, dal Sindaco, su richiesta scritta al Presidente di almeno due componenti o di un numero di cittadini elettori della frazione pari a cinque volte il numero dei componenti la Consulta stessa.
2. La convocazione è fatta con avvisi da comunicare ai componenti almeno 24 ore prima della seduta.
3. La convocazione della Consulta Frazionale è comunicata al Sindaco ed alla cittadinanza con indicazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.
4. Il Sindaco dà comunicazione della convocazione di cui sopra ai capi-gruppo consiliari.
5. La predisposizione dell'ordine del giorno è disposta dal Presidente.

## **Art. 8**

### Sedute

1. Le sedute della Consulta sono pubbliche, tranne quando si trattino questioni che comportano valutazioni su persone o interessi privati.
2. Le sedute sono valide se sono presenti almeno due componenti.
3. Le sedute sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
4. Nessun atto si intende approvato se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.
5. Parte della seduta può essere dedicata alla discussione pubblica: nel qual caso il Presidente può cedere la parola ad ogni cittadino presente.
6. Delle sedute viene redatto apposito verbale a cura del Presidente della Consulta o del segretario verbalizzante dallo stesso incaricato che provvederà a trasmetterlo, entro otto giorni, al Sindaco.
7. Tutti i verbali sono raccolti e conservati agli atti del Comune ove chiunque può prenderne visione.
8. I componenti della Consulta esercitano il loro incarico senza indennità alcuna.
9. Per i lavori della Consulta si osservano, per quanto applicabili, le norme dettate dal Regolamento Comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale.

## **Art. 9**

### Pareri

1. La Consulta Frazionale è organo consultivo e propositivo dell'Amministrazione Comunale per le questioni di maggiore rilevanza riguardanti la frazione.
2. In particolare esprime parere consultivo-preventivo in forma scritta sui seguenti atti fondamentali del Comune:
  - a. bilancio di previsione e piano triennale degli investimenti;
  - b. varianti generali allo strumento urbanistico del Comune.
3. Deve essere interpellata prima dell'approvazione dei progetti definitivi delle opere pubbliche di rilievo riguardanti la frazione ed esprimere parere in merito.
4. I pareri sono allegati agli atti di Consiglio o di Giunta Comunale cui sono riferiti.
5. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti la Consulta è informata, mediante idonea documentazione, in tempo utile per l'emissione dei propri pareri e suggerimenti.

## **Art. 10**

### Facoltà della Consulta Frazionale

1. La Consulta Frazionale può compiere autonomamente i seguenti atti:
  - a) convocare assemblee per la pubblica discussione di problemi riguardanti la località;
  - b) presentare petizioni e proposte alla Giunta e al Consiglio Comunale
  - c) invitare alle proprie sedute rappresentanti del Comune per riferire su determinati argomenti.Tutte le iniziative del presente articolo devono essere concordate con il Sindaco.

## **Art. 11**

### Assemblee dei cittadini

1. La Consulta Frazionale, attraverso la convocazione di assemblee dei cittadini della località, riferisce sulla sua attività e discute i problemi della popolazione per recepirne le esigenze ed ottenere pareri sulle iniziative.

## **Art. 12**

### Iniziativa degli organi del Comune

1. Il Sindaco può convocare la Consulta Frazionale per l'esame dei singoli problemi.
2. Il Consiglio Comunale, la Giunta e le Commissioni Consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze, possono incaricare la Consulta di raccogliere e fornire indicazioni su singoli problemi ed atti amministrativi.

## **Art. 13**

### Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente della Consulta Frazionale:
  - a) rappresenta la Consulta;
  - b) firma i verbali e le comunicazioni;
  - c) convoca e presiede la Consulta e le assemblee dei cittadini; ne predispone l'ordine del giorno, tenendo conto delle eventuali richieste ricevute;

- d) mette in votazione le singole questioni poste all'ordine del giorno e da corso alle indicazioni della Consulta stessa riferendo al Sindaco ed ai rappresentanti di altri enti pubblici circa la situazione della Consulta e le sue esigenze;
- e) comunica al Sindaco, oltre che al componente interessato, l'eventuale verificarsi di condizioni che comportino la decadenza dalla carica di componente della Consulta;
- f) è invitato a presenziare alle sedute del Consiglio Comunale.

#### **Art. 14**

##### Mezzi finanziari e personale

1. La Consulta si avvale, per le sue attribuzioni ed attività, d'intesa col Sindaco e con gli Assessori competenti, degli uffici e dei servizi comunali.

#### **Art. 15**

##### Sede

Il Comune mette a disposizione, quale sede della Consulta, locali idonei.